

**Ricorso proposto il 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-308/08)

(2008/C 223/59)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come interpretata dalle sentenze della Corte 13 gennaio 2005, nella causa C-117/03, e 14 settembre 2006, nella causa C-244/05, nonché agli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 4, della medesima direttiva, in relazione al progetto di sistemazione della strada rurale da Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocio (Huelva).
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione ritiene che, con la realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale da Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocio (Huelva) senza la corrispondente attuazione di adeguate misure di tutela, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalle sentenze della Corte 13 gennaio 2005, nella causa C-117/03, e 14 settembre 2006, nella causa C-244/05, nonché agli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 4, della citata direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 206, pag. 7.

**Ricorso proposto il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-312/08)

(2008/C 223/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Støvlbæk, agente)

*Convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

**Conclusioni della ricorrente**

- Costatare che non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania<sup>(1)</sup> o non avendole, comunque, comunicate alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il periodo entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere stata trasposta è scaduto il 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 363, pag. 141.

**Ricorso presentato il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-313/08)

(2008/C 223/61)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Vesco e P. Dejmek, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- Costatare che non adottando tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2003/58/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi di tale direttiva;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 dicembre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 221, pag. 13.

**Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-321/08)

(2008/C 223/62)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e E. Adsera Ribera, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE <sup>(1)</sup>, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine impartito per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 2005/29 è scaduto il 12 giugno 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 149, pag. 22.

**Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia**

(Causa C-322/08)

(2008/C 223/63)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e J. Enegren, agenti)

*Convenuto:* Regno di Svezia

**Conclusioni della ricorrente**

— Constatare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivantigli dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004 <sup>(1)</sup>, 2004/83/CE, non avendo adottato le misure necessarie per dare completa trasposizione alla suddetta direttiva o non avendone comunque dato comunicazione alla Commissione;

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

**Ricorso proposto il 16 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-326/08)

(2008/C 223/64)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e B. Kotschy, agenti)

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania